



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Presidente -

TRIBUTI
RISCOSSIONE

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLLO

- Consigliere -

Dott. MARIO CIGNA

- Consigliere -

Ud. 10/12/2015 - CC

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Rel. Consigliere -

Cov. 1588

R.G.N. 26868/2014

Dott. ROBERTA CRUCITTI

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26868-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE X , in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

F. N.

- ricorrente -

contro

EQUITALIA NORD SPA X , in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA
CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIOVANNI CALISI,
ERSILIO GAVINO, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

CL ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 414/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di GENOVA dell'11/11/2013, depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra LC e nei confronti di Equitalia Nord spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, confermando la decisione di primo grado, ha annullato una cartella notificata alla contribuente il 7/2/2011 in qualità di erede del marito, sig. FB, deceduto il 6/9/2009, per le riscossione di un debito tributario di quest'ultimo.

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della contribuente argomentando che costei non poteva considerarsi erede del signor B, per aver rinunciato alla relativa eredità con verbale registrato l'11/12/2009. Secondo il giudice territoriale, dalla rinuncia all'eredità si desumerebbe "che la ricorrente non era nel possesso dei beni ereditari" (pag. 4, terzultimo rigo, della sentenza) e, in tale situazione, sarebbe stato onere dell'ufficio dare la prova di tale possesso.

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia il vizio di violazione di legge, con riferimento agli articoli 485 e 2697 c.c. e all'articolo 65 d.p.r. 600/73, in cui il giudice territoriale sarebbe incorso trascurando la regola di diritto che il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari è considerato erede puro e semplice se non abbia fatto l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione.

Al riguardo la difesa erariale, pur convenendo con l'affermazione della sentenza gravata secondo cui competeva all'Ufficio l'onere di provare che la contribuente fosse nel possesso dei beni ereditari, assume che tale onere sarebbe stato soddisfatto mediante la produzione in giudizio (in allegato all'atto di appello dell'Ufficio) dei certificati storici di residenza della signora C e del signor B, attestanti che costoro avevano la medesima residenza. Secondo la ricorrente, il fatto che la contribuente ed il suo dante causa fossero coniugi e avessero la stessa residenza costituirebbe circostanza idonea a fondare la presunzione che la contribuente fosse nel possesso dei beni ereditari; con la conseguenza che ella, non avendo chiesto l'inventario entro tre mesi dell'apertura della successione, allo spirare di tale termine era decaduta dal diritto di rinunciare all'eredità, cosicché la rinuncia successivamente effettuata doveva considerarsi priva di effetti.

La contribuente non si è costituita in questa sede, mentre Equitalia Nord si è costituita con controricorso adesivo al ricorso.

Il motivo di ricorso appare inammissibile, perché non risulta pertinente alla *ratio decidendi* della sentenza gravata, la quale non contiene alcuna affermazione contrastante con le disposizioni di cui la ricorrente lamenta la violazione.

In particolare, per quanto riguarda la pretesa violazione dell'articolo 2697 c.c., si osserva che la stessa difesa erariale conviene sull'assunto - giuridicamente esatto - che l'onere di provare che la contribuente fosse nel possesso dei beni ereditari gravava sull'Ufficio; per contro, per quanto

riguarda la pretesa violazione dell'articolo 485 c.c., la sentenza gravata nemmeno tratta di tale disposizione, avendo escluso la circostanza di fatto - costituente uno dei presupposti applicativi della stessa - che la contribuente fosse nel possesso dei beni ereditari. Risulta dunque palese che la *ratio decidendi* della sentenza gravata si fonda su un giudizio di fatto (che la contribuente non era nel possesso dei beni ereditari) di per sé idoneo ad escludere l'operatività, nella specie, dell'articolo 485 c.c.; giudizio di fatto (che il giudice territoriale pretende di desumere dalla circostanza che la stessa contribuente aveva rinunciato all'eredità) censurabile in questa sede solo con il mezzo, non proposto nel ricorso, di cui all'articolo 365 n. 5 c.p.c.

Per esigenze di nomofilachia appare peraltro utile evidenziare che la doglianza della difesa erariale si poggia su un orientamento di questa Corte secondo cui il disposto dell'articolo 540 c.c. (attributivo al coniuge superstite dei diritti di abitazione della casa familiare in proprietà del *de cuius* e di uso della relativa mobilia) opererebbe solo nell'ambito della successione necessaria e non nell'ambito della successione legittima; cosicché, nel caso di successione legittima, l'abitazione, da parte del coniuge superstite, della casa familiare già in proprietà, anche parziale, del *de cuius* implicherebbe logicamente l'applicazione dell'articolo 485 c.c., ai cui fini è sufficiente che il possesso riguardi anche uno solo dei beni ereditari (e dunque anche solo la quota della casa coniugale già di proprietà del "*de cuius*").

Detto orientamento - compiutamente espresso nella sentenza di questa Corte n. 11018/08, richiamata sia nel ricorso dell'Agenzia che nel controricorso di Equitalia Nord - è stato però superato dalle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 4847/13, hanno affermato l'opposto principio che anche nella successione legittima spettano al coniuge superstite i diritti di abitazione nella casa familiare e di uso della relativa mobilia.

Alla luce del richiamato orientamento delle Sezioni Unite, il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del *de cuius* non può dunque ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso. In questo senso peraltro, già nel 2008, si era espressa la Sezione tributaria con la sentenza n. 1920/08, ove si precisava che i diritti di abitazione e di uso previsti dall'articolo 540 c.c. a favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio - derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicché "*il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege.*"

La doglianza della difesa erariale, oltre che inammissibile, perché fondata su presupposti di fatto diversi rispetto all'accertamento di fatto operato in sentenza con statuizione non censurata ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c., appare dunque giuridicamente infondata.

Quanto al riferimento del controricorso di Equitalia Nord ad una sentenza della Corte di

Appello di Genova che, in contraddittorio con l'INPS, avrebbe accertato che la contribuente è erede del sig. B , è sufficiente osservare, in via del tutto preliminare, che nel controricorso non si dà atto della produzione in giudizio di tale documento, né, quindi, dell'osservanza dell'adempimento di cui all'articolo 372 c.p.c.

Si propone il rigetto del ricorso.>>

Che il contribuente non si è costituito in questa sede, mentre Equitalia Nord ha depositato controricorso;

che la relazione è stata notificata alle parti costituite;

che non sono state depositate memorie difensive;

che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, pertanto, si deve rigettare il ricorso;

che non vi è luogo a regolazione di spese tra la ricorrente e la contribuente, non essendosi quest'ultima costituita in questa sede, mentre si compensano le spese tra la ricorrente ed Equitalia Nord;


che non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, perché il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all'Agenzia delle entrate (Cass. SSUU 9938/14).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra la ricorrente ed Equitalia Nord.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2015.

Il Presidente
Marcello Jacobellis



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 GEN. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO